



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 175 del 21/12/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX. ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **12:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
BOCCANERA STEFANO	Assessore	Presente
ALBERTONI NADIA	Assessore	Presente
PREVIDI LARA	Assessore	Assente

**Presenti n. 4**

**Assenti n. 1**

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

*Vista la seguente proposta di deliberazione:*

### **Premesso che:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, dall'art. 4, comma 3 lettera a), della legge 15/03/1997 n. 59 e dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- in particolare, la seconda parte di quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

### **Rilevato che:**

- l'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici possono stipulare con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che tali convenzioni prevedano esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- dalla convenzione, pertanto, l'associazione non deve ottenere alcun profitto e dalla medesima non deve derivare alcun profitto per i volontari;

**Visto** che con la propria precedente Delibera di Giunta n.154 del 07/12/2018 si è dato avvio alla procedura per manifestazione di interesse alla stipula di convenzione con ODV o APS del territorio per la gestione di attività di utilità sociale periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020;

**Dato atto** che con determina n. 778 del 10/12/2018 sono stati pubblicati n. 4 Avvisi Pubblici, sul sito del Comune di Porto Mantovano, nella sezione Amministrazione Trasparente, "Bandi di Gara e Contratti dal 10/12/2018 al 19/12/2018;

**Preso atto** che entro il termine fissato negli avvisi, 19/12/2018, sono pervenute n. 4 (quattro) richieste di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di utilità sociale;

**Preso atto** della determina n. 883 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di attività di utilità sociale;

**Dato atto** che la commissione ha constatato la regolarità delle domande pervenute sotto elencate e d ha quindi attribuito i punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione indicati negli avvisi:

<b>GESTIONE DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/DI PROMOZIONE SOCIALE</b>	<b>PUNTEGGIO ASSEGNATO</b>
Per gli utenti disabili residenti in tutto il comune di Porto Mantovano- periodo 01/01/2019-31/12/2020	<i>Auser-Centro solidarietà di Porto Mantovano</i>	Punti 60
Per gli utenti anziani e disabili residenti nel territorio di Sant'Antonio, Montata Carra, Bancole e Spinosa del comune di	<i>Centro Socio Ricreativo Bancole</i>	Punti 60

Porto Mantovano - periodo 01/01/2019-31/12/2020		
Per gli utenti anziani e disabili residenti nel territorio di Soave - periodo 01/01/2019-31/12/2020	<i>Centro sociale Anziani Soave</i>	Punti 60
Per gli utenti disabili residenti in tutto il comune di Porto Mantovano - periodo 01/01/2019-31/12/2020	<i>Associazione Porto Emergenza</i>	Punti 60

**Ritenuto** quindi di procedere ad approvare i quattro schemi di convenzione allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, composti da 12 articoli ciascuno;

### DELIBERA

1. **Di approvare** per i motivi indicati in premessa, gli schemi di convenzione composti da 12 articoli ciascuna, con le Organizzazioni di Volontariato di Porto Mantovano:
  - “Auser – Centro Solidarietà di Porto Mantovano” ,
  - “Centro Socio Ricreativo Bancole” ,
  - “Centro Sociale Anziani Soave”
  - “Associazione Porto Emergenza” ,
relative alla gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico Periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, che allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
  
2. **Di dare mandato** al Responsabile dell’Area Servizi Sociali per adottare tutti i provvedimenti conseguenti e necessari per la sottoscrizione delle convenzioni in parola con le Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale di Porto Mantovano:

<b>GESTIONE DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/DI PROMOZIONE SOCIALE</b>
Per gli utenti disabili residenti in tutto il comune di Porto Mantovano- periodo 01/01/2019-31/12/2020	<i>Auser-Centro solidarietà di Porto Mantovano</i>
Per gli utenti anziani e disabili residenti nel territorio di Sant’Antonio, Montata Carra, Bancole e Spinosa del comune di Porto Mantovano - periodo 01/01/2019- 31/12/2020	<i>Centro Socio Ricreativo Bancole</i>
Per gli utenti anziani e disabili residenti nel territorio di Soave - periodo 01/01/2019-31/12/2020	<i>Centro sociale Anziani Soave</i>
Per gli utenti disabili residenti in tutto il comune di Porto Mantovano - periodo 01/01/2019-31/12/2020	<i>Associazione Porto Emergenza</i>

*Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :*

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

*Con voti unanimi*

**DELIBERA**

*Di approvare la suindicata deliberazione.*

*Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.*

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco  
SALVARANI MASSIMO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale  
MELI BIANCA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

# CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE "PORTO EMERGENZA" PER LA GESTIONE DI DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO

L'anno ....., addì ..... del mese di ..... in Porto Mantovano presso  
la sede Comunale

## **Tra**

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata  
dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali Anna Puttini

## **E**

l'Associazione "Porto Emergenza", di seguito denominata "Associazione", nella persona del suo  
Presidente Guandalini Paolo, nato a Mantova il 16/11/1970 e residente a Porto Mantovano (MN) in  
via G. Puccini 84 (cod. fisc. GNDPLA70S16E897S) cod.fiscale Associazione : 01653500205.

## **premesse**

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- che il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07/12/2018 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
- che con determina n. 778 del 10/12/2018 si sono pubblicati gli avvisi sul sito del Comune di Porto Mantovano , nella sezione trasparente “Amministrazione trasparente” , “Bandi di gara e contratti”;
- che con atto del responsabile del Servizio n. 883 del 20/12/2018 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. .... del .....

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l’Associazione convengono e stipulano quanto segue:

## **ART. 1 OGGETTO**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione denominata PORTO EMERGENZA, iscritta nell’apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio di “Accompagnamento sociale”. I volontari dell’Associazione saranno impegnati nell’attività di trasporto protetto di utenti portatori di handicap dal loro domicilio all’Istituto Casa del Sole di San Silvestro di Curtatone e al Centro Socio Educativo di Mantova “Valentini” MN e viceversa. Il servizio si dovrà svolgere seguendo il calendario di apertura delle strutture.

I mezzi utilizzati per le attività di accompagnamento sociale sono di proprietà dell’Associazione. Altri servizi di utilità sociale si intendono quei servizi utili alla realizzazione delle politiche sociali, con interventi capaci di mettere in relazione i soggetti che operano sul territorio per sviluppare al meglio i servizi e adeguarli ai bisogni della popolazione.

## **ART. 2 FINALITÀ**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

## **ART. 3**

### **IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna a:

- a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, così come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;

Qualora dovessero sorgere necessità di accompagnamenti/trasporto di utenti disabili presso centri diurni o centri socio-educativi l'Associazione si impegna ad eseguire il servizio previa intese con l'Amministrazione Comunale.

## **ART. 4**

### **IMPEGNO DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
- a sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

## **ART. 5**

### **RIMBORSI**

Il valore della presente convenzione calcolato per un anno è di € 23.500,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

## **ART. 6**

### **DURATA**

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2019 al 31/12/2020 e potrà essere rinnovata per ulteriori 2 anni.

## **ART. 7**

### **CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 8 RESPONSABILITÀ**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

## **ART.9 RISOLUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

## **ART.10 CONTROVERSIE**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

## **ART.11 RINVIO**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

**ART.12**  
**SPESE CONTRATTUALI**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.  
Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.  
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

**PER IL COMUNE**

Il Responsabile del Settore  
Anna Katia Puttini

---

**PER L'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente

---

# CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE" PER LA GESTIONE DI DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO

L'anno ....., addì ..... del mese di ..... in Porto Mantovano presso  
la sede Comunale

## **Tra**

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata  
dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali Anna Puttini

## **E**

l'Associazione "Centro Sociale Anziani Soave" aderente ad Ancescao di seguito denominata  
Associazione codice fiscale 93022170208, rappresentata dal Sig. Previdi Roberto, nato a Porto  
Mantovano il 07/04/1956 in qualità di legale rappresentante della APS con sede legale in Porto  
Mantovano, Via Martiri della Libertà 97, iscritta nel Registro Regionale (o Provinciale di Mantova.)  
delle Associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo  
unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e  
società di mutuo soccorso" in data 03/11/2008 con decreto n°37, nell'apposita sezione F per le APS

## **premesso**

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07/12/2018 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determina n. 778 del 10/12/2018 si sono pubblicati gli avvisi sul sito del Comune di Porto Mantovano , nella sezione trasparente “Amministrazione trasparente” , “Bandi di gara e contratti”;
- che con atto del responsabile del Servizio n. 883 del 20/12/2018 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. .... del ....

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

## **ART. 1 OGGETTO**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE , iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio di “Accompagnamento sociale”. I volontari dell'Associazione saranno impegnati nell'attività di trasporto protetto di residenti nella località di Soave:

- a) adulti disabili dal loro domicilio al Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) di Roverbella (MN) ;
- b) anziani inabili verso Istituti geriatrici, luoghi di cura e riabilitazione.

I mezzi utilizzati per le attività di accompagnamento sociale saranno messi a disposizione o dall'Amministrazione Comunale o, se in possesso, dall'Associazione di Volontariato.

Altri servizi di utilità sociale si intendono quei servizi ricreativi e attività d'integrazione e socializzazione rivolti agli anziani residenti nel Comune di Porto Mantovano, che saranno stabiliti solo di comune accordo tra Amministrazione e Centro Sociale di volontariato.

## **ART. 2**

### **FINALITÀ**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

## **ART. 3**

### **IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna a:

- a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, così come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;

Qualora dovessero sorgere necessità di accompagnamenti/trasporto di utenti disabili presso centri diurni o centri socio-educativi l'Associazione si impegna ad eseguire il servizio previa intesa con l'Amministrazione Comunale.

## **ART. 4**

### **IMPEGNO DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
- mettere a disposizione per le attività previste dalla presente convenzione autovettura comunale in stato di efficienza e coperta dalle assicurazioni previste dalla legge;
- a sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

## **ART. 5**

### **RIMBORSI**

Il valore della presente convenzione calcolato per un anno è di € 15.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);
- spese vive sostenute dall'Associazione per le attività ricreative del Centro comprensive anche dell'acquisto/ noleggio di beni /servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione per la buona riuscita delle attività;

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

## **ART. 6**

### **DURATA**

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2019 al 31/12/2020 e potrà essere rinnovata per ulteriori 2 anni.

## **ART. 7**

### **CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli

obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 8 RESPONSABILITÀ**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

## **ART.9 RISOLUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

## **ART.10 CONTROVERSIE**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

## **ART.11 RINVIO**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

**ART.12**  
**SPESE CONTRATTUALI**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.  
Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.  
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

**PER IL COMUNE**

Il Responsabile del Settore  
Anna Katia Puttini

**PER L'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente

---

---

**CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE  
"CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE" PER LA GESTIONE DI  
DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO**

L'anno ....., addì ..... del mese di ..... in Porto Mantovano presso  
la sede Comunale

**Tra**

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata  
dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali Anna Puttini

**E**

l'Associazione di Promozione Sociale "Centro Socio ricreativo di Bancole" socia del circuito  
ANCESCAO di seguito denominata Associazione- codice fiscale 93028400203, rappresentata dal  
Sig. Roberto Benazzi nato a San Giorgio il 17/04/1946 in qualità di legale rappresentante della APS  
con sede legale in Porto Mantovano, Via Montessori 20, costituita in data 01/01/1986 iscritta nel  
Registro Regionale (o Provinciale di Mantova) delle Associazioni senza scopo di lucro, ai sensi  
della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di  
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" in data  
20/04/2009 con decreto n°53;

**premesso**

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore"  
riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,  
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali  
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo  
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il  
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme  
di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"  
(articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta  
svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il  
proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e  
delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal  
beneficiario;

- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07/12/2018 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determina n. 778 del 10/12/2018 si sono pubblicati gli avvisi sul sito del Comune di Porto Mantovano, nella sezione trasparente “Amministrazione trasparente”, “Bandi di gara e contratti”;
- che con atto del responsabile del Servizio n. 883 del 20/12/2018 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. .... del ....

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

## **ART. 1 OGGETTO**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata “Centro Socio ricreativo di Bancole”, iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio di “Accompagnamento sociale”. I volontari dell'Associazione saranno impegnati nell'attività di trasporto protetto di adulti portatori di handicap, residenti nel territorio di Bancole, Sant'Antonio, Montata Carra e Spinosa dal loro domicilio al Centro Socio Educativo di Roverbella (MN) e al Centro Socio Educativo “2 puntozero” di Porto Mantovano e

viceversa. I mezzi utilizzati per le attività di accompagnamento sociale saranno messi a disposizione o dall'Amministrazione Comunale o, se in possesso, dall'Associazione di Volontariato.

Altri servizi di utilità sociale si intendono quei servizi ricreativi e attività d'integrazione e socializzazione rivolti agli anziani residenti nel Comune di Porto Mantovano, che saranno stabiliti solo di comune accordo tra Amministrazione e Centro Sociale di volontariato.

## **ART. 2**

### **FINALITÀ**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

## **ART. 3**

### **IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna a:

- a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, così come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;

Qualora dovessero sorgere necessità di accompagnamenti/trasporto di utenti disabili presso centri diurni o centri socio-educativi l'Associazione si impegna ad eseguire il servizio previa intese con l'Amministrazione Comunale.

## **ART. 4**

### **IMPEGNO DEL COMUNE**

- Il Comune si impegna a:

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
- sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

## **ART. 5**

### **RIMBORSI**

Il valore della presente convenzione calcolato per un anno è di € 15.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);
- spese vive sostenute dall'Associazione per le attività ricreative del Centro comprensive anche dell'acquisto/ noleggio di beni /servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione per la buona riuscita delle attività ricreative;

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

## **ART. 6**

### **DURATA**

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2019 al 31/12/2020 e potrà essere rinnovata per ulteriori 2 anni.

## **ART. 7**

### **CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 8 RESPONSABILITÀ**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

## **ART.9 RISOLUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

## **ART.10 CONTROVERSIE**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

**ART.11**  
**RINVIO**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

**ART.12**  
**SPESE CONTRATTUALI**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.  
Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).  
Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.  
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

**PER IL COMUNE**

Il Responsabile del Settore  
Anna Katia Puttini

---

**PER L'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente

---

## **CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE "AUSER INSIEME CENTRO DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS" PER LA GESTIONE DI DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO**

L'anno ....., addì ..... del mese di ..... in Porto Mantovano presso  
la sede Comunale

### **Tra**

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata  
dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali Anna Puttini

### **E**

l'Associazione denominata "Auser Insieme Centro di Solidarietà Sociale Onlus" di seguito  
denominata Associazione, codice fiscale 93028400203, rappresentata dalla Sig.ra Bruna Ferrarini  
nata a Mantova il 15/03/1964 in qualità di legale rappresentante della Associazione con sede legale  
in Porto Mantovano, Via Gramsci 1, costituita in data 01/01/2002 iscritta nel Registro Regionale (o  
Provinciale di Mantova) delle Associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 14  
febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione  
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" in data 13/05/2011 con decreto n°90,  
nell'apposita sezione F per le APS);

### **premesse**

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07/12/2018 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determina n. 778 del 10/12/2018 si sono pubblicati gli avvisi sul sito del Comune di Porto Mantovano , nella sezione trasparente “Amministrazione trasparente” , “Bandi di gara e contratti”;
- che con atto del responsabile del Servizio n. 883 del 20/12/2018 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. .... del ....

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

## **ART. 1 OGGETTO**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata AUSER INSIEME CENTRO DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS , iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio di “Accompagnamento sociale” rivolto a persone anziane ultrasessantenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti, residenti nel Comune di Porto Mantovano che necessitano di accompagnamento per accedere a servizi sanitari (visite mediche specialistiche nonché esami diagnostici, cicli terapeutici o cicli di terapia riabilitativa), residenze sanitarie assistenziali (case di riposo), centri diurni etc.

Il servizio di accompagnamento può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, secondo le esigenze e la destinazione. Il servizio dovrà essere effettuati nelle fasce orarie concordate con l'Ufficio Segreteria dei Servizi Sociali del Comune.

I mezzi utilizzati per le attività di accompagnamento sociale saranno messi a disposizione o dall'Amministrazione Comunale o, se in possesso, dall'Associazione di Volontariato.

Altri servizi di utilità sociale si intendono quei servizi ricreativi e attività d'integrazione e socializzazione rivolti agli anziani residenti nel Comune di Porto Mantovano, che saranno stabiliti solo di comune accordo tra Amministrazione e Centro Sociale di volontariato.

## **ART. 2 FINALITÀ**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

## **ART. 3 IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna a:

- a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, così come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;

Qualora dovessero sorgere necessità di accompagnamenti/trasporto di utenti disabili presso centri diurni o centri socio-educativi l'Associazione si impegna ad eseguire il servizio previa intese con l'Amministrazione Comunale.

## **ART. 4**

### **IMPEGNO DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
- mettere a disposizione per le attività previste dalla presente convenzione autovettura comunale in stato di efficienza e coperta dalle assicurazioni previste dalla legge;
- a sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

## **ART. 5**

### **RIMBORSI**

Il valore della presente convenzione calcolato per un anno è di € 11.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);
- spese vive sostenute dall'Associazione per le attività ricreative del Centro comprensive anche dell'acquisto/ noleggio di beni /servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione per la buona riuscita delle attività ricreative;

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

## **ART. 6**

### **DURATA**

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2019 al 31/12/2020 e potrà essere rinnovata per ulteriori 2 anni.

## **ART. 7**

### **CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

## **ART.8**

### **RESPONSABILITÀ**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

## **ART.9**

### **RISOLUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### **ART.10**

#### **CONTROVERSIE**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

#### **ART.11**

#### **RINVIO**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

#### **ART.12**

#### **SPESE CONTRATTUALI**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

#### **PER IL COMUNE**

Il Responsabile del Settore  
Anna Katia Puttini

---

#### **PER L'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente

---



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA  
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
SPORTELLO SERVIZI SOCIALI

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX. ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 20/12/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE  
PUTTINI ANNA KATIA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX. ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 20/12/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 175 del 21/12/2018

**Oggetto:** APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX. ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **04/01/2019** e sino al **19/01/2019** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 04/01/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(MELI BIANCA)**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

**Deliberazione di Giunta Comunale**

**N. 175 del 21/12/2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX. ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO .**

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **04/01/2019** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **15/01/2019**

Porto Mantovano li, 16/01/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)